

**Risposta n. 78/2022**

**OGGETTO:** Assegni vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali - Determinazione della base imponibile a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Articolo 50, comma 1, lettera g), e articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

Il Consiglio regionale *Istante* riferisce che, a seguito delle modifiche normative, sia nazionali che regionali, intervenute negli ultimi anni in materia di vitalizi spettanti agli *ex* consiglieri regionali, sono pervenute istanze in merito alla tassazione degli stessi.

In particolare, l'*Istante* rappresenta che nella risposta resa in data 29 gennaio 2016 alla richiesta di consulenza giuridica n. 954-2/2016, in relazione alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, per garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della riforma che ha eliminato i vitalizi, la quota imponibile dell'assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell'ultimo periodo di

imposta di vigenza dell'istituto per l'intero anno.

Pertanto, a seguito dell'abolizione dell'istituto del vitalizio per i Consiglieri regionali operata con l'articolo 3 della legge regionale n... del ..., e tenuto conto della menzionata consulenza giuridica, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione n.... del ..., aveva determinato che la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute Irpef, per l'anno 2016 e seguenti, fosse pari all'84,26 per cento ovvero che la percentuale di deduzione fissa fosse del 15,74 per cento.

*L'Istante* rappresenta che la predetta percentuale è stata calcolata facendo riferimento al 2012, quale ultimo anno di applicazione per intero del regime delle ritenute sugli assegni vitalizi. Successivamente, in attuazione dell'intesa del 3 aprile 2019 (n. 56/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei costi legati al funzionamento delle istituzioni, nonché in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*legge di Bilancio 2019*), è intervenuta la legge regionale n. .... del ....

In applicazione della citata legge regionale, a partire dal 1° dicembre 2019, pertanto, è stata rideterminata la misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi, diretti e indiretti, in corso di erogazione, ovvero ancora da erogarsi, in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere della Regione XXX, abbattendo in modo notevole la spesa complessiva regionale per assegni vitalizi.

*L'Istante* riferisce che, in assenza di precise disposizioni normative e di ulteriori indicazioni applicative, gli assegni vitalizi, diretti e indiretti, erogati fino a oggi sono stati assoggettati alla percentuale di deduzione fissa del 15,74 per cento, in continuità con quanto stabilito dalla già citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. ... del ....

Considerato che, in virtù di tale riduzione di spesa, i titolari degli assegni vitalizi hanno richiesto la ridefinizione della percentuale di deduzione fissa che tenga conto

della nuova spesa complessiva in diminuzione per assegni vitalizi e che la parte conclusiva del parere alla citata richiesta di consulenza giuridica n. 954-2/2016 specificava che occorre utilizzare il dato storico relativo all'ultimo anno intero di applicazione del regime di ritenute non previdenziali sui vitalizi spettanti ai titolari di cariche elettive, anno in cui ha trovato piena applicazione il meccanismo di calcolo dettato dall'articolo 52 comma 1, lettera *b*), del Tuir, *Istante* chiede di chiarire se la base imponibile degli assegni vitalizi erogati dopo il 1° dicembre 2019, al fine di evitare la duplicazione di imposta, debba essere individuata deducendo ancora la percentuale fissa del 15,74 per cento, ovvero se detta percentuale debba essere ricalcolata (e in tal caso con quali modalità) in applicazione dell'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del Tuir, in funzione della nuova spesa complessiva per assegni vitalizi, così come oggi rideterminata in diminuzione in virtù della legge regionale n. ... del ....

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

*L'Istante* ritiene che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2019, la base imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione vada calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d'imposta 2020 (prima annualità in cui è stata applicata per tutte le mensilità la riduzione di cui alla suddetta legge) e le trattenute complessivamente effettuate nell'ultimo anno di vigenza dell'istituto dell'assegno vitalizio, ossia il 2012.

A decorrere dal 2020, la percentuale di deduzione dall'imponibile sarebbe, pertanto, pari al 21,17 per cento in luogo della percentuale del 15,74 per cento finora applicata.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La questione posta dall'*Istante* concerne il trattamento fiscale da riservare agli

assegni vitalizi e di reversibilità e alle quote di assegno vitalizio *pro-rata*, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere della Regione XXX a seguito della rideterminazione operata dalla legge regionale n. ... del ..., in attuazione dell'intesa del 3 aprile 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in materia di contenimento della spesa pubblica e di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge di Bilancio 2019, che ha comportato un abbattimento della spesa complessiva regionale per assegni vitalizi.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge regionale n. ... del ... esclude dall'ambito di applicazione della stessa *«i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi della disciplina di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. ... del .....»*, recante la disciplina per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.

Nel presupposto che gli assegni vitalizi e di reversibilità oggetto di rideterminazione cui si riferisce l'istanza siano benefici maturati sulla base di trattenute operate durante la carica elettiva degli aventi diritto (o, nel caso di reversibilità, dei *de cuius*), già assoggettate a imposizione fiscale nel predetto periodo, in quanto le medesime non erano considerate oneri deducibili, si ritiene che debba permanere l'applicazione della quota non imponibile dell'importo lordo spettante, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera *b*), secondo e terzo periodo, del Tuir, teso a evitare la doppia imposizione fiscale.

In base alla disposizione normativa da ultimo richiamata, gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 50 del Tuir *«sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali»*. La medesima disposizione prevede che tale *«quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto*

*complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi».*

Nel parere reso in risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 9542/2016, richiamata dall'*Istante*, in relazione agli assegni vitalizi erogati dopo la riforma che ne ha determinato l'abolizione, si è ritenuto, al fine di garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della predetta riforma ed evitare duplicazioni d'imposta, *«che la quota imponibile dell'assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell'ultimo periodo d'imposta di vigenza dell'istituto per l'intero anno»*, ovverosia utilizzando il dato storico relativo all'ultimo anno intero di applicazione del regime di ritenute non previdenziali sui vitalizi spettanti ai titolari di cariche elettive, anno in cui ha trovato piena applicazione il meccanismo di calcolo dettato dall'articolo 52, comma 1, lettera *b)*, del Tuir.

In applicazione del predetto principio, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione n.... del..., aveva determinato che la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute IRPEF, per l'anno 2016 e seguenti, fosse pari all'84,26 per cento, sulla base dei dati del 2012, ultimo anno di applicazione delle ritenute sugli assegni vitalizi per la Regione XXX, a seguito dell'abolizione dell'istituto del vitalizio avvenuta ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n..... del ....

Essendo stato rideterminato in diminuzione l'ammontare degli assegni vitalizi a decorrere dal 1° dicembre 2019 e, conseguentemente, variato un elemento del rapporto in virtù del quale era stato individuato il criterio forfetario di determinazione della base imponibile degli assegni vitalizi pari all'84,26 per cento, si ritiene che debba essere rimodulata in misura corrispondente tale percentuale, al fine di calcolare la quota parte dell'attuale ammontare degli assegni vitalizi da escludere dall'imposizione, poiché corrispondente in misura forfetaria ai contributi non previdenziali già assoggettati a tassazione.

Pertanto, si reputa condivisibile la soluzione prospettata dall'*Istante*, secondo cui la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d'imposta 2020 (prima annualità nella quale è stata applicata per tutte le mensilità la riduzione di cui alla suddetta legge) e le trattenute complessivamente effettuate nell'ultimo anno di vigenza dell'istituto dell'assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l'imposta.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla quantificazione della percentuale di deduzione calcolata dall'*Istante*.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**